

COMUNE DI MINERBE
Provincia di Verona

REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO

COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 67 del 03.12.2002

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- *Art.1 ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE*

1. Le modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale sono disciplinate dal Titolo III del T.U.E.L. approvato con D.LGS n° 267/2000;
2. I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquisiscono i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione;

- *Art.2 PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO*

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i dieci giorni successivi alla convocazione. È convocata e presieduta dal Sindaco neo eletto.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco neo eletto, va contestualmente partecipato al Prefetto.

- *Art.3 PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO*

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell' art. 40 del T.U.E.L. approvato con D.LGS n° 267/2000, il Consiglio procede secondo il seguente ordine del giorno dei lavori:
 - a) convalida degli eletti;
 - b) giuramento del Sindaco;
 - c) comunicazione della nomina dei componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco;
 - d) presentazione delle linee programmatiche di governo.

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

- *Art.4 COMPOSIZIONE*

1. I Gruppi Consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I Consiglieri che subentrano per qualsiasi causa a quelli cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma, entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga, alla Segreteria del Comune.

- Art.5 COSTITUZIONE

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni Gruppo Consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del Capo Gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di Capo Gruppo il Consigliere che riporta, nella lista, il maggior numero di voti.
2. I Gruppi Consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione al Segretario Comunale dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-Gruppo.

- Art.6 PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, con appropriato provvedimento, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari, della designazione del Capo-Gruppo e di ogni successiva variazione.

- Art.7 CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO

1. La conferenza dei Capi-Gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art.8 SEDUTE RIUNIONI

1. Le sedute del Consiglio si svolgono di norma nella Sala Civica di Piazza IV Novembre.
2. Il Sindaco può disporre che per casi particolari e/o eccezionali la riunione consiliare si svolga in altro luogo del territorio comunale.
3. Nel caso di cui al comma precedente, la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso al pubblico, nella sala della riunione e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed altri luoghi pubblici.

- Art.9 SESSIONI

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria e d'urgenza secondo le previsioni statutarie.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. La riunione del Consiglio deve avere luogo per l'ipotesi di cui al comma 2 entro il termine di giorni 20 dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco/Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

- *Art.10 CONVOCAZIONE*

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, può eleggere domicilio nel Comune di cui è Consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interamente liberi, compresi i giorni festivi, prima della data fissata per la prima riunione: per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni, interamente liberi, compresi i giorni festivi, di quello fissato per la prima adunanza.
6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o parte degli argomenti va aggiornato al giorno seguente, qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.
7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio, contestualmente alla consegna ai Consiglieri e, comunque, almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella Segreteria Comunale, unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

- *Art.11 DEPOSITO DEI DOCUMENTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO*

1. Gli atti e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria Comunale nel giorno dell'adunanza e nei giorni precedenti, entro i termini prescritti per la consegna dell'avviso ai Consiglieri.
2. Le proposte possono essere sottoposte a deliberazione definitive solo se depositate, nel rispetto delle modalità previste, unitamente ai pareri di cui all'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000, con i documenti necessari a consentirne l'esame.
3. Gli atti e documenti richiamati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati possono essere consultati dai Consiglieri.
4. I termini di deposito sono elevati a 10 (dieci) giorni liberi prima dell'adunanza per le proposte relative ai seguenti atti:
 - Bilancio di previsione;
 - Programma delle opere pubbliche;
 - Conto consuntivo.
5. La relazione previsionale di bilancio e la relazione morale della Giunta municipale sul conto consuntivo unitamente ai rispettivi schemi del Bilancio e del Conto, devono essere inviati contemporaneamente a tutti i Consiglieri.

- *Art.12 SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE*

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.
2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano al numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non il numero dei votanti.

- *Art.13 SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE*

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, oppure che, dichiarata regolarmente aperta non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata al'altra.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello di prima, deve essere recapitato ai Consiglieri Comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art.10.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che

risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, dal Consiglio su proposta del Sindaco. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti nei termini e nei modi di cui al precedente art.10.

- *Art.14 ORDINE DEL GIORNO*

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o ad un quinto dei Consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art.9.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, per deliberare su argomenti di stretta competenza consiliare, gli stessi hanno la precedenza su tutti gli altri.
3. Le materie di competenza consiliare sono quelle fissate dall'art.42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000.
4. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
5. L'inversione dell'o.d.g., su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Il Sindaco, allorché siano state prodotte interrogazioni e/o interpellanze da parte dei Consiglieri Comunali, riserva apposito spazio alle risposte delle stesse, dopo l'ultimazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sempre che le stesse attengano a materie di competenza consiliare (art. 42); in caso di materia non di competenza consiliare, viene data risposta scritta.

- *Art.15 SEDUTE – ADEMPIMENTI PRELIMINARI*

1. Il Sindaco, in apertura e/o in fine seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. I verbali delle deliberazioni adottati nella precedente seduta, vengono comunicati, per oggetto, all'Assemblea nella seduta successiva. Eventuali proposte di rettifica dei propri interventi, devono essere presentate in forma scritta, al Segretario Comunale.
3. Sui processi verbali non è concessa la parola, salvo che per fatti personali. L'intervento dovrà assumere la forma scritta da consegnarsi al Segretario Comunale.

- *Art.16 PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE*

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone, nel pieno rispetto della vigente normativa sulla Privacy.

TITOLO IV

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- *Art.17 ORDINE DURANTE LE SEDUTE*

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

- *Art.18 SANZIONI DISCIPLINARI*

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito, se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un Consigliere turba gravemente, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronunzia parole offensive, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione dall'aula del Consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta fino al suo allontanamento.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

- *Art.19 TUMULTO IN AULA*

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a stabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

- *Art.20 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO*

1. Il pubblico, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, ed è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare in qualsiasi modo o manifestazione esteriore, le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi, in qualsiasi modo, ostacoli il proseguimento dei lavori.

- *Art.21 SVOLGIMENTO INTERVENTI*

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco. I Consiglieri possono intervenire nella discussione su uno stesso argomento, con possibilità di replica, rispettando i termini di durata come previsto dal successivo art.22.

- *Art.22 DURATA INTERVENTI*

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco/Presidente.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) I quindici minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art.42 del T.UE.L. approvato con D.Lgs n° 267/20002;
 - b) I dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) I dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - d) I cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi allo stesso. Può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte richiamato, persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di quindici minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.
7. I Regolamenti e le modifiche agli stessi, discussi in sede di Commissione Statuto, vengono dati per letti in sede di Consiglio. Ogni Consigliere può proporre singole modifiche all'Assemblea, da mettersi in discussione ed a votazione, distintamente per proposta.

- *Art.23 FATTO PERSONALE*

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri, oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola, deve indicare il fatto. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervento insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare queste.

- *Art.24 DICHIARAZIONE DI VOTO*

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere, o un Consigliere per ogni Gruppo, può fare la dichiarazione di voto del proprio Gruppo, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio Gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

- *Art.25 VERIFICA NUMERO LEGALE*

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quanto non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

- *Art.26 VOTAZIONE*

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deponsi in apposita urna.
3. Terminata la votazione, il Sindaco, con l'assistenza di tre Consiglieri, di cui uno della minoranza con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto, ma rimane in aula, si computa solo per la validità della seduta, non per la votazione.

- *Art.27 IRREGOLARITA' DELLA VOTAZIONE*

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori e del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

- *Art.28 VERBALIZZAZIONE RIUNIONI*

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale; debbono indicare in sintesi i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nella seduta immediatamente successiva e sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.
3. Le eventuali rettifiche dei verbali devono essere presentate in forma scritta al Segretario per essere allegate all'originale del verbale di seduta. Le eventuali rettifiche interpretative richieste dovranno attenersi esclusivamente ai propri interventi e non dovranno discostarsi dall'intervento base effettuato nella seduta di riferimento.
4. Le sedute del Consiglio Comunale su disposizione del Sindaco, possono essere registrate mediante nastri magnetici, conservati, sotto la personale responsabilità del Segretario Comunale per la durata di anni 5 (cinque).

- *Art.29 DIRITTI DEI CONSIGLIERI*

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto in sintesi e dei motivi del medesimo.

- *Art.30 REVOCA E MODIFICA DELIBERAZIONI*

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

- *Art.31 SEGRETARIO – INCOMPATIBILITÀ*

1. Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interessi propri, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di Segretario verbalizzante.

TITOLO V

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

- *Art.32 DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI*

1. I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate dal Regolamento per l'accesso. Tale diritto comunque non può svolgersi in pregiudizio del regolare funzionamento del predetto Ufficio.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico, previa presentazione della domanda all'Ufficio Protocollo, copie di atti e provvedimenti amministrativi. La domanda dovrà

essere vistata dal Sindaco o da chi per esso. Il rilascio della documentazione richiesta dovrà avvenire entro il termine massimo di dieci giorni.

3. Per richieste riguardanti le proposte di deliberazioni per le sedute Consiliari, i Consiglieri hanno diritto di ottenerne copia, dalla data di deposito delle stesse presso l'Ufficio Segreteria.

- *Art.33 INTERROGAZIONI*

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda, indirizzata al Sindaco, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in Ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato argomento di competenza comunale.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può richiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, il Sindaco è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga richiesta la risposta scritta, all'interrogazione viene data risposta in Consiglio Comunale.
Dell'interrogazione presentata viene data lettura al Consiglio Comunale, da parte del Segretario Comunale, ed alla stessa viene data risposta da parte del Sindaco o chi per esso, dopo lo svolgimento degli altri argomenti di competenza consiliare, posti all'o.d.g., ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

- *Art.34 RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI*

1. L'interrogante potrà intervenire esclusivamente per dichiarare di essere o meno soddisfatto della risposta ricevuta, con un intervento della durata massima non superiore a 5 (cinque) minuti, senza introdurre nuove interrogazioni.
2. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
3. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

- *Art.35 INTERPELLANZE*

1. L'interpellanza, presentata per iscritto, consiste nella domanda posta al Sindaco, circa i motivi o gli intendimenti relativi alle decisioni dell'Amministrazione Comunale.
2. L'interpellanza deve essere inserita nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, dopo gli argomenti di stretta competenza dell'Organo Consiliare, previsti dall'art.42 del T.U.EL.

- *Art.36 SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE*

1. Le interpellanze vengono lette al Consiglio a cura del Segretario Comunale.

2. Alle stesse viene data risposta da parte del Sindaco od Assessore Delegato.
3. Le interpellanze devono attenersi esclusivamente a materie di competenza consiliare.
4. L'interpellante, od il primo firmatario delegato, hanno diritto di replica per dichiarare se sono soddisfatti o meno, contenendo l'intervento nel tempo massimo di 5 (cinque) minuti primi.
5. Le interpellanze, poste all'o.d.g., cui non sia stata fornita risposta, sono rinviate ad altra seduta del Consiglio Comunale.
6. L'assenza giustificata dell'interpellante non comporta la decadenza dell'interpellanza, ma il rinvio ad altra seduta del Consiglio Comunale.
7. Non possono essere reiterate interpellanze chiaramente ripetitive di istanze già prodotte ed alle quali sia stata fornita risposta. Ove quest'ultima non sia stata ritenuta soddisfacente, l'interpellanza potrà essere trasformata in mozione e sottoposta a votazione consiliare.

- *Art.37 MOZIONI*

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento, di competenza consiliare ai sensi dell'art.42 del T.U.E.L. n. 267/2000.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

- *Art.38 SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI*

1. Le mozioni sono inserite con ordine prioritario, nell'o.d.g. della prima seduta utile del Consiglio Comunale, dalla loro presentazione
2. La mozione viene letta al Consiglio Comunale a cura del Segretario Comunale, la stessa viene illustrata dal primo firmatario o da uno dei firmatari delegato, per un tempo non superiore a 10 (dieci) minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a 5 (cinque) minuti, un Consigliere per ogni Gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 5 (cinque) minuti.
4. Gli interventi del primo firmatario, in sede di replica, e dei rappresentanti di Gruppo, devono contenere le rispettive dichiarazioni di voto.

- *Art. 39 VOTAZIONE DELLE MOZIONI*

1. La mozione, dopo il dibattito e le dichiarazioni di voto, viene posta in votazione unica, per appello nominale, omnia comprensiva, ed è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VI

PROCEDURE PARTICOLARI

- *Art.40 PROPOSTA DI MOZIONE DI SFIDUCIA*

1. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione di sfiducia stessa sono stabilite dall'art. 52 del T.U.E.L. n. 267/2000.
2. La mozione di sfiducia deve essere presentata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati al Comune, e messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione; viene votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

- *Art.41 DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE*

1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando non interviene per tre sedute consecutive, senza aver fatto pervenire motivata giustificazione al Sindaco e al Segretario entro le ventiquattro ore successive.
3. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'Ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. È pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
4. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si dà per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

- *Art.42 ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE*

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli Uffici della Segreteria Comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione.

- *Art.43 ENTRATA IN VIGORE*

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione, il Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni.
3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale.

- *Art.44 DIFFUSIONE*

1. Copia del presente Regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri Comunali in carica.
2. Copie del Regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Il Segretario Comunale dispone l'invio di copia del Regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, al Revisore dei Conti, agli Enti, Aziende, Istituzioni, Società, Consorzi, dipendenti od ai quali il Comune partecipa ed ai rappresentanti dagli stessi eletti dal Consiglio, attualmente in carica, nonché ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi Comunali.